

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 11 giugno 2009

Riforma delle professioni.

C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, invita i deputati Faenzi e Siliquini a svolgere le rispettive relazioni.

Monica FAENZI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra le disposizioni in materia di professioni non regolamentate, contenute principalmente nelle proposte di legge C. 1934 e C. 2077. Le due proposte, sostanzialmente identiche, sono volte all'istituzione di un sistema di regole in materia in grado di garantire un doppio livello di tutela a vantaggio sia delle professioni - che attraverso il riconoscimento statale potranno operare come soggetti giuridici e garantire standard qualitativi migliori - sia dei consumatori. Aggiunge che ulteriori disposizioni relative alle professioni non regolamentate sono contenute nella proposta C. 1590 e precisamente al Capo VI (articoli 26-31), disciplinante il riconoscimento delle associazioni delle suddette professioni; nelle proposte C. 3 e C. 1553, recanti disposizioni sul riconoscimento delle nuove professioni nonché sulle associazioni delle professioni riconosciute (con particolare riferimento all'iscrizione nel relativo registro); nella proposta C. 2239, che interviene solamente su specifici profili delle associazioni professionali.

Illustra, in primo luogo, il contenuto delle proposte C. 1934 e C. 2077, richiamando anche il contenuto della proposta C. 1590 ed evidenziandone le differenze rispetto alle altre proposte in esame. Fa presente che, nella parte relativa alle associazioni professionali, farà riferimento anche alle norme contenute nelle proposte di legge C. 3 e C. 1553, nonché nella proposta di legge C. 2239. Osserva che, sulla consistenza delle professioni non regolamentate in Italia, la relazione che accompagna le proposte di legge C. 1934 e C. 2077, citando l'ultimo rapporto del Censis, riferisce il dato di 3,5 milioni di lavoratori - autonomi e dipendenti - che attualmente esercitano attività professionali, senza essere iscritti in ordini o albi professionali. Si tratta delle cosiddette professioni non protette, che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate e che, nella quasi totalità dei casi, hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico.

L'articolo 1 definisce l'oggetto che attraverso un criterio residuale, è costituito da tutte le professioni, intellettuali e non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da leggi in vigore. La disciplina introdotta dai provvedimenti in esame si applica, pertanto, alle cosiddette attività professionali non regolamentate. Viene precisato inoltre che, ai fini delle proposte di legge in esame, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale.

L'articolo 2 introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si prevede,

inoltre, la facoltà del professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendone l'esercizio in forma sia individuale sia associata o societaria. L'esercizio della professione può altresì prefigurarsi come lavoro dipendente. In questo caso, la legge predispone apposite garanzie volte ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio nonché l'assenza di conflitto di interessi anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 3 disciplina la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate spettante al ministro della giustizia. Il ministro vi provvede con uno o più decreti, su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i ministri competenti per materia. Il riconoscimento riguarda le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso, che dovrà risultare da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nell'ambito del mercato nazionale e dalla rilevanza di carattere economica e sociale. Nella relazione illustrativa si sottolinea che la disciplina delle professioni introdotta dalle proposte in esame tiene conto della ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di professioni (competenza concorrente). La competenza statale, nel riconoscimento e nell'individuazione delle professioni non regolamentate e il rinvio alle regioni per l'emanazione di norme di dettaglio, si pone in linea con il riparto di competenze previsto dalla Costituzione. L'atto di riconoscimento delle professioni non regolamentate deve essere sempre motivato in maniera analitica e deve indicare espressamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione sta alla base della decisione. L'atto deve, altresì, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione, dopo avere sentito le forme aggregative delle associazioni, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 7 delle due proposte in esame. Il suddetto riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione, mentre, per il riconoscimento della professione si rinvia anche alle modalità individuate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

L'articolo 4 disciplina le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni sono tenuti a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. Le associazioni sono inoltre tenute a garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. A tale fine, la norma impone a ciascuna associazione l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori, che vi possono ricorrere in caso di contenzioso con i professionisti.

Disposizioni di analogo tenore sono contenute anche all'articolo 26 della proposta di legge C. 1590, che non contiene alcuna previsione di attivazione del suddetto sportello di riferimento per i consumatori.

L'articolo 5, al comma 1, definisce i requisiti necessari per il riconoscimento delle associazioni, di seguito indicati: *a)* costituzione da almeno quattro anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, ovvero per altra idonea documentazione ufficiale; *b)* adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento democratico, l'assenza dello scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, nonché l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica che consenta l'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione; *c)* tenuta di un elenco degli iscritti, da aggiornarsi con cadenza annuale e contenente l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; *d)* individuazione di elementi di deontologia; *e)* precisa identificazione delle attività professionali caratterizzanti la professione di riferimento dell'associazione, nonché dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al relativo esercizio; *f)* previsione dell'obbligo della formazione permanente; *g)* ampia diffusione sul territorio nazionale, con sedi in almeno dieci regioni; *h)* mancata pronuncia di condanna, passata in giudicato,

nei confronti dei suoi legali rappresentanti, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima. Il riconoscimento delle associazioni in possesso dei suddetti requisiti spetta al ministro della giustizia che vi provvede con proprio decreto, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È richiesto inoltre il concerto con il ministro per le politiche europee e con il ministro competente per materia o settore prevalente di attività. I successivi commi disciplinano la procedura di riconoscimento delle associazioni cui non corrisponde alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 3. In tal caso, si stabilisce che la richiesta di riconoscimento dell'associazione costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento. A completamento della procedura di riconoscimento delle associazioni richiedenti, il comma 5 impone alle medesime l'adeguamento dei relativi statuti alle disposizioni del suindicato decreto (relative alle connotazioni tipiche della professione riconosciuta), entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto stesso. A questo proposito, si segnala che la sola proposta di legge C. 1934 prevede l'inefficacia del riconoscimento in caso di mancato adeguamento. Spetta al ministro della giustizia procedere con proprio decreto, ogni due anni, alla ricognizione delle professioni allo scopo di favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove professioni e procedere a eventuali accorpamenti. Infine, il comma 7 fa divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 delle proposte di legge C. 1934 e C. 2077 e sono contenute anche nell'articolo 27 della proposta di legge C. 1590. I requisiti richiesti per il riconoscimento delle associazioni coincidono sostanzialmente, l'unica differenza è costituita dalla mancata previsione del requisito della precisa identificazione delle attività professionali caratterizzanti la professione di riferimento dell'associazione, nonché dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al relativo esercizio. Inoltre, per quanto riguarda l'adozione del decreto del Ministero della giustizia di riconoscimento delle professioni, la proposta di legge C. 1590 non richiede il previo parere della Conferenza Stato-regioni. Essa, inoltre, reca espressamente il divieto, per i professionisti iscritti alle associazioni professionali, sia di svolgere le attività professionali riservate dalla legislazione vigente a specifiche categorie sia di adottare ed utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi professionali (articolo 30). Analogamente, la proposta di legge C. 2239 dispone che i professionisti iscritti alle associazioni riconosciute, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007 e del decreto del ministro della giustizia 28 aprile 2008, non possono esercitare attività professionali riservate dalla legislazione vigente a specifiche categorie o comunque adottare ed utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi professionali (articolo 26, commi 1 e 2).

L'articolo 6 demanda alle regioni, sentite le associazioni professionali o le aggregazioni di associazioni professionali riconosciute e presenti a livello regionale, la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute. Consente, inoltre, alle regioni di stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti di riconoscimento di cui all'articolo 5, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio. Compete sempre alle regioni definire i percorsi di formazione necessari per conseguire i requisiti aggiuntivi e per l'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.

L'articolo 7 consente la costituzione da parte delle associazioni di forme di aggregazione, con una consistenza di almeno 10 associazioni, aventi funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni medesime. Le forme aggregative, soggetti autonomi rispetto alle associazioni aderenti che rappresentano, si caratterizzano per l'indipendenza e l'imparzialità di azione. Vi possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo).

L'articolo 8 istituisce il Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia, cui spetta fissare forme e modalità per renderlo ampiamente consultabile, trattandosi di un registro pubblico. Nel Registro sono automaticamente iscritte, all'atto dell'emanazione del relativo decreto di

riconoscimento, le associazioni professionali, mentre le forme aggregative sono iscritte su richiesta. L'istituzione del registro è prevista anche dalla proposta di legge C. 1590 (articolo 28), che si limita a consentirne l'iscrizione alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Le proposte C. 3 e C. 1553 hanno contenuto analogo e disciplinano al Titolo III (articoli da 30 a 33 della proposta C. 3; articoli da 33 a 36 della proposta C. 1553) le associazioni delle professioni riconosciute.

L'articolo 9 istituisce l'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti; l'esercizio abituale della professione; il costante aggiornamento professionale; la conformità del comportamento alle norme di corretto svolgimento della professione. L'attestato è istituito conformemente alla direttiva 2005/36/CE, allo scopo di garantire la tutela dei consumatori. L'attestato - che non è requisito vincolante ai fini dell'esercizio della professione - può essere rilasciato sia dalle singole associazioni professionali, sia dalle forme aggregative oltre che dagli organismi di certificazione delle persone, accreditati dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione, SINCERT. Spetta alle associazioni definire i requisiti per il rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali rientrano, in particolare: l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi; la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali; la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione. Ai fini del rilascio dell'attestato di competenza è inoltre richiesto agli associati il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. I soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di competenza devono essere accreditati presso il SINCERT. Lo scopo è quello di evitare il condizionamento, in fase di rilascio, da parte di situazioni di conflitto di interessi e di garantirne il riconoscimento nei Paesi UE. L'attestato di competenza ha validità triennale; è rilasciato a tutti gli iscritti alle associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti su illustrati. Disposizioni analoghe relative all'attestato di competenza sono contenute anche nell'articolo 29 della proposta di legge C. 1590, che però attribuisce la competenza del suo rilascio esclusivamente alle associazioni professionali e non reca la previsione relativa all'accreditamento presso il SINCERT dei soggetti abilitati al rilascio. Una norma relativa all'attestato di competenza, seppur molto più succinta, è contenuta anche nella proposta di legge C. 2239.

L'articolo 10 delle proposte di legge C. 1934 Froner e C. 2077 Formisano reca, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale delle professioni non regolamentate. In particolare, entrambe le proposte di legge prevedono lo «scorporo» della tutela previdenziale dei soggetti professionali in questione dalla Gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dove sono iscritti ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, mentre la proposta di legge C. 1934 dispone la costituzione di un'apposita gestione autonoma (presso l'INPS), la proposta di legge C. 2077 prevede due canali alternativi consistenti, rispettivamente, nella confluenza nelle casse previdenziali delle professioni ordinarie già esistenti, corrispondenti per materia e contenuti professionali, o nell'istituzione di una o più casse previdenziali autonome. Più specificamente, la proposta di legge C. 1934 prevede la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni oggetto del provvedimento in esame, appunto scorporando questi ultimi dalla gestione separata INPS. Ai fini dell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: costituzione, presso l'INPS, di una gestione autonoma esclusivamente destinata alle professioni riconosciute; carattere interprofessionale della gestione; determinazione della contribuzione previdenziale tale da rispettare la stabilità della gestione, nonché il riconoscimento della peculiarità della contribuzione propria di attività abitualmente remunerate attraverso parcelle professionali. Anche la proposta di legge C. 2077 prevede una delega al Governo da esercitare negli stessi termini temporali, istituendo specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano professioni non regolamentate mediante scorporo dalla gestione separata INPS, ma sulla base dei seguenti

principi e criteri direttivi, in alternativa tra loro: possibilità, per i soggetti richiamati, di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e per contenuti professionali; possibilità di istituire una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni disciplinate dal provvedimento in esame.

L'articolo 11 attribuisce al Ministero della giustizia la vigilanza sull'operato delle associazioni professionali, svolta di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalle proposte di legge in esame. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni previste, viene disposta la cancellazione dal Registro delle associazioni professionali.

Disposizioni analoghe sono contenute anche nell'articolo 31 della proposta di legge C. 1590 e nell'articolo 27 della proposta di legge C. 2239, in cui si precisa altresì che la cancellazione dal Registro - disposta allorché si ravvisino irregolarità nell'operato delle stesse associazioni, la perdita dei requisiti necessari o protratta inattività - comporta la revoca dell'autorizzazione a rilasciare attestati di competenza.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore delle norme recate dai provvedimenti in esame, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL), *relatore per la II Commissione*, sottolinea come le proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite sono volte a stabilire l'ordinamento delle professioni intellettuali, delineando una differente disciplina a seconda che la professione sia strutturata in ordini professionali - in presenza di preminenti interessi pubblici - ovvero in associazioni professionali.

In particolare, la struttura associativa viene prevista per le professioni attualmente definite «professioni non regolamentate», alle quali non è riconosciuto lo stesso rilievo delle professioni regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa.

Gli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239 intervengono sia sulle professioni regolamentate sia su quelle non regolamentate; l'AC 503 riguarda essenzialmente le professioni regolamentate; gli AA.C. 1934 e 2077 intervengono esclusivamente sulle professioni non regolamentate.

Passando all'illustrazione delle disposizioni che riguardano le professioni regolamentate precisa che le proposte di legge, che intervengono su tale categoria di professioni ne prevedono l'organizzazione in ordini professionali.

Gli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239 hanno un impianto maggiormente raffrontabile, in particolare sotto il profilo dell'articolazione degli ordini nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali nonché della struttura e delle funzioni di questi ultimi; tali aspetti sono invece disciplinati in modo peculiare dall'AC 503. Tutte le proposte di legge intervengono poi sulle funzioni e sulle modalità di elezione del consiglio nazionale, prevedendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, taluni principi comuni. Con riferimento all'accesso alla professione, qualificato come libero, in alcune ipotesi si ammette che il legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica.

I soli AAC 1590 e 2239 dettano una disposizione specifica riferita alla professione di notaio (che prevede la predeterminazione numerica e prescrive un concorso annuale con un numero minimo di posti).

L'AC. 1553 conferisce al Governo una delega per la disciplina delle condizioni e i presupposti per l'esercizio delle professioni di interesse generale (per le quali prevede il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in un albo). Con specifico riferimento all'esame di Stato, gli AC 3, 503 e 1553 demandano al Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare (AAC 3 e 503) o di una delega (AC 1553), la definizione della relativa disciplina; in base agli AC 1590 e 2239, tale disciplina deve essere introdotta nell'ambito dell'ordinamento professionale.

Lo specifico profilo del percorso formativo e delle modalità del tirocinio viene rimesso agli ordinamenti di categoria dagli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239; l'AC 503, invece, detta direttamente norme sul tirocinio e rinvia la disciplina dei percorsi formativi alla potestà regolamentare del

Governo. Le proposte di legge AAC 3, 1553, 1590 e 2239 prevedono inoltre l'istituzione di apposite scuole di formazione, delineando un processo di aggiornamento continuo dei professionisti. Tutte le proposte di legge demandano a decreti ministeriali l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'accesso alle professioni. Segnala, inoltre, che le proposte di legge nn. 3, 1553, 1590 e 2239 prevedono specifiche disposizioni riferite rispettivamente ai liberi professionisti e ai professionisti dipendenti.

Con riferimento ai profili deontologici e di responsabilità disciplinare, tutte le proposte di legge prevedono l'adozione di un codice deontologico da parte del Consiglio nazionale (AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239) o su proposta del medesimo (AC 503); esse delineano inoltre il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili e disciplinano sommariamente le caratteristiche del relativo procedimento. Le proposte di legge divergono sul punto del regime tariffario, a seconda, in particolare, che venga attribuita natura inderogabile alle tariffe predeterminate (AC 3); ai livelli massimi e minimi (AC 1553); ai soli livelli minimi (AC 503); ai soli massimi (AC 1590 e 2239).

Tutte le proposte di legge prevedono che il professionista debba assicurarsi per la responsabilità professionale e rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale e confermano che l'esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità informativa.

I seguenti ulteriori aspetti specifici sono disciplinati soltanto da alcune delle proposte di legge: le associazioni per l'identificazione di specifici profili professionali (AAC 1553, 1590 e 2239); la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti (AAC 1553, 1590 e 2239); gli incentivi per i medesimi (AA.C. 3, 503, 1590, 2239) o il loro coinvolgimento nelle scelte economiche generali e in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria (1590 e 2239); l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria (AC 1590; Ordine dei tecnici nella pdl 2239) e gli interventi in materia di Ordini delle professioni sanitarie e infermieristiche (AA.C. 1590 e 2239). Tutte le proposte di legge prevedono che l'attività professionale possa essere svolta sia in forma societaria che in forma associata.

L'AC. 3 stabilisce che la società tra professionisti (STP) sia strutturata in base al modello già previsto per la società tra avvocati dal decreto legislativo n. 96 del 2001; disciplina la società tra professionisti interdisciplinare (STPI), consentendo a professionisti appartenenti a categorie diverse di legarsi per svolgere le rispettive professioni in forma societaria, nonché la società di servizi professionali (SSP), ossia la società alla quale partecipano anche soci non professionisti ammessa nel rispetto di specifiche condizioni.

L'AC 503, oltre a prevedere la creazione presso ogni ordine di un registro delle società professionali e disciplinare il regime delle incompatibilità, detta una dettagliata disciplina degli specifici tipi societari (in particolare, società semplice tra professionisti e società professionale a responsabilità limitata).

L'AC 1553 disciplina la società tra professionisti (STP) richiamando il già citato d.lgs. n. 96 del 2001: consente la costituzione di società tra professionisti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e disciplina inoltre, le società aventi ad oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale (c.d. società interprofessionali).

Gli AC 1590 e 2239, che non prevedono un nuovo modello di società ma richiamano le tipologie esistenti, consentono la costituzione, oltre che di società tra professionisti (STP) anche di società interdisciplinari e delegano il Governo per la riforma di questo settore nel rispetto di alcuni specifici principi e criteri direttivi.

Gli AAC 3, 1553, 1590 e 2239 disciplinano l'esercizio in forma associata delle professioni, prevedendo una specifica denominazione dello studio professionale; l'AC 503 disciplina inoltre l'associazione temporanea tra professionisti, il cui elemento qualificante è la decisione di uno o più professionisti di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionale determinati. I provvedimenti in esame contengono, infine, diverse norme che attribuiscono poteri normativi al Governo, anche attraverso norme di delega e recano una disciplina transitoria.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.